



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 91 del 23 MAR. 2012

OGGETTO: Pignoramento "Giordano Antonino e Giordano Umberto c/Provincia e Monte dei Paschi di Siena (terzo pignorato)". Tribunale di Messina G. E. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre giudizio di opposizione. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di € 1.450,00.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO, nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO		<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA		<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO		<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA		<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO		<u>NO</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE		<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA		<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI		<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO		<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO		<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE		<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI		<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO		<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA		<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

OGGETTO: Pignoramento " Giordano Antonino e Giordano Umberto c/ Provincia e Monte dei Paschi di Siena (terzo pignorato)". Tribunale di Messina G. E.. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre giudizio di opposizione. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di € 1.450,00.

PROPOSTA

PREMESSO che, con sentenza n.364/10 la Corte di Appello di Messina decidendo il giudizio di appello promosso da Giordano Antonino, Giordano Angela e questa Provincia, avverso la sentenza n.1606/01 del Tribunale di Messina, in parziale riforma della stessa ha condannato la Provincia a corrispondere agli appellanti ulteriori interessi sulle somme già liquidate agli stessi in forza della sentenza di primo grado e al pagamento delle spese del giudizio;

CHE il 28/12/2010 Giordano Antonino e Giordano Umberto erede di Giordano Angela hanno notificato atto di precetto e successivamente con atto notificato il 27/1/11 ha pignorato in danno di quest'Ente la somma di € 84.875,34 presso il Tesoriere Provinciale Monte dei Paschi di Siena;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n.391 del 13/12/10 con cui sono state quantificate per il 1° semestre 2011 le somme non soggette ad esecuzione forzata secondo quanto disposto dall'art.159 D.Lgs.18/08/2000 n.267 "Norme sulle esecuzioni nei confronti degli Enti Locali" e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.211/03 sull'impignorabilità di somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale e degli oneri riflessi, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari e all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

CONSIDERATO che appare opportuno per questo Ente proporre opposizione avverso il pignoramento notificato da Giordano Antonino e Giordano Umberto per rappresentare la propria posizione innanzi al Giudice dell'Esecuzione;

CHE pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a proporre giudizio di opposizione avverso il pignoramento notificato da Giordano Antonino e Giordano Umberto e nominare a tal fine un Legale di Fiducia dell'Ente;

RITENUTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, la somma € 1.450,00= comprensiva di C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), che a tal fine, per

ragioni di indifferibilità e urgenza determinate dal giudizio di opposizione e dalle conseguenze negative che potrebbero derivare alla Provincia qualora venisse acclarata la mancata costituzione per carenza della deliberazione che autorizza il Presidente a proporre l'opposizione stessa, deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011, in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

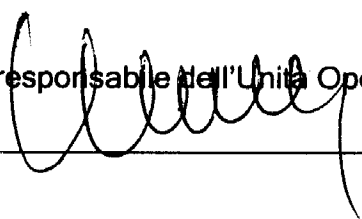
AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a proporre giudizio di opposizione, innanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Messina, avverso il pignoramento notificato il 13/1/2011 da Giordano Antonino e Giordano Umberto in danno della Provincia e presso il Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, in forza della sentenza n. 364/10 della Corte di Appello di Messina, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 1.450,00 al lordo degli oneri di legge;

IMPUTARE la somma complessiva di € 1.450,00, per ragioni di indifferibilità e urgenza determinate dal giudizio di opposizione e dalle conseguenze negative che potrebbero derivare alla Provincia qualora venisse acclarata la mancata costituzione per carenza della deliberazione che autorizza il Presidente a proporre l'opposizione stessa, al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011, in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

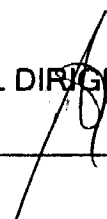
DEMANDARE al Dirigente del 1° Dipartimento U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie la responsabilità della gestione tecnico- finanziaria della pratica.

Il responsabile dell'Unità Operativa

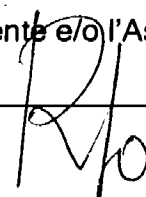


Li, _____

IL DIRIGENTE



Il Presidente e/o l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

24 FEB. 2011

Addi

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 15 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Addi Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

15 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1738 Atto del

Importo € 1.450,00

Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011

Messina 30/12/11

Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO
F.to.....

L'Assessore Anziano

Dott. Michele BISIGNANO
F.to.....

Il Segretario Generale

Avv. Anna Maria TRIPODO
F.to.....

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

Messina, li _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il **01 APR. 2012** e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o
richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 l.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge
5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della
Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **27 MAR. 2012**



SEGRETARIO GENERALE

15/04/12
g. D. S. y. b.

Copia

lit L eff
27/1/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
VIA DEL VESPRO, 75
06122 MESSINA
090.573033
FAx 0906414012

TRIBUNALE DI MESSINA

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

I Sig.ri Giordano Antonino, nato a Rometta il 4/02/1926 (C.F.: GRD NNN 26B04H519B) e Giordano Umberto, nato a Milazzo il 21/06/1960 (CF.: GRD MRT 60H21F206H) ed ivi residenti in Via Natoli n.24 , elettivamente domiciliati in Messina, Via del Vespro 75, presso e nello studio dell'Avv. Rosetta Di Perna, CF.: DPR RTT 66P53A 841J dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto:

PROHIBO A DA
E A FENDERA
PRESENTE GI.
L'AVV. ROSETTA
CON STUDIO IN
VIA DEL VESPRO
CONFERRANDO
FACOLTÀ DI
PER LE ATTIV
EVENTUALI
AUTORIZZO LA
Sottoscrizione
per conto
Rosetta Di Perna
MESSINA L. 18

PREMESSO E RITENUTO

- che in virtù ed esecuzione della sentenza della Corte di Appello di n.° 3641/10 Messina emessa in data 26/05/2010, e depositata in data 10 giugno 2010, sulla quale il Cancelliere in data 23/7/2010 ha apposto la formula esecutiva e pertanto è stata notificata in forma esecutiva in data 5/8/2010, con la quale ha condannato la Provincia Regionale di Messina a pagare a favore di Giordano Antonino e Giordano Angela , la somma complessiva come da specifico calcolo indicato in precetto di Euro 56.583,56 (cinquantaseimilacinquecentottantatre/56);

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
28/01/2011
Protocollo n°0003869/11

1° D.P. AFF. LEG. 5/8/2010

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
27 GEN 2011
1° DIPARTIMENTO - 56.583,56

Camp

che, in virtù ed esecuzione della predetta sentenza, in data 29/12/2010 è stato notificato alla Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore atto di precetto con il quale è stato intimato allo stesso di pagare agli intimanti Giordano Antonino e Giordano Umberto, quale erede di Giordano Angela nel termine di dieci giorni la complessiva somma di €. Euro 56.583,56 (cinquantaseimilacinquecentottantatre/56) nonché le spese di notifica di detto atto e le spese ed i compensi successivi occorrendi, con I.V.A. e

CRON. N.	
VERBA	
Trasferta	
DEPOSITO	
TOTALE	
TOTALE	
TOTALE	

27 GEN 2011 3/10

31 GEN. 2011

LC

C.P.A. su tali compensi, con espresso avvertimento che, in mancanza di integrale pagamento della somma precettata nel termine di giorni dieci, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;

- che detto precetto è rimasto infruttuoso, non avendo il debitore provveduto a pagare quanto dovuto in dipendenza della predetta intimazione;
- che l'Amministrazione Provinciale di Messina è creditrice nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 10 - filiale di Messina, che ne cura il servizio di Tesoreria, delle somme depositate presso di loro ;
- che Giordano Antonino e Giordano Umberto quale erede di Giordano Angela intendono procedere, come con il presente atto procede al pignoramento delle somme di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Messina depositate presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - filiale di Messina - Agenzia 10 - servizio di tesoreria e ciò fino alla somma di Euro 84.875,34 pari all'importo presumibile del credito per somma precettata, interessi e rivalutazione maturati e maturandi dalla data di notifica del precetto al soddisfo, spese di registrazione e spese e compensi del procedimento di esecuzione, con CPA e IVA, alla data della prevedibile assegnazione definitiva delle somme pignorate.

Tanto premesso e ritenuto e per l'effetto, con il presente atto, ai sensi degli art. 543 e segg. c.p.c., ria, come sopra rappresentata e difesa essi Giordano Antonino e Giordano Umberto

C I T A N O

1°) Banca Monte dei Paschi di Siena - filiale di Messina - Agenzia 10 - in

persona del legale rappresentante pro - tempore, servizio di tesoreria dell'Amministrazione Provinciale di Messina- in Messina Strada statale 114 - Pistunina (ME);

2°) Amministrazione Provinciale di Messina, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina , Via XXIV Maggio, a comparire davanti al Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Messina, all'udienza che il giorno 8/2/2011 , ore di rito, sarà tenuta nei locali di sue ordinarie sedute nel Palazzo di Giustizia, quanto al primo, in persona del legale rappresentante, affinché renda la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. invitandolo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente presso il suo procuratore, entro dieci giorni a mezzo raccomandata, e quanto al secondo, affinché sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori.

Messina 20/01/2011

- Avv. Rosetta Di Perna -

ATTODI PIGNORAMENTO E RELATA DI NOTIFICA

Sulle istanze dei Sig.ri Giordano Antonino e Giordano Umberto come sopra rappresentati e difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Messina, dove domicilio per la carica:

- Vista il titolo esecutivo, la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 26/05/2010, e depositata in data 10 giugno 2010, sulla quale il Cancelliere in data 23/7/2010 ha apposto la formula esecutiva e pertanto è stata notificata in forma esecutiva in data 5/8/2010, con la quale ha condannato la Provincia Regionale di Messina a pagare a

favore di Giordano Antonino e Giordano Angela , la somma complessiva come da specifico calcolo indicato in precetto di Euro 56.583,56 (cinquantaseimilacinquecentottantatre/56);

- visto l'atto di precetto, notificato in data 29/12/2010 all'Amministrazione Provinciale di Messina con il quale è stato intimato allo stesso di pagare all'intimante la complessiva somma di euro 56.583,56 (cinquantaseimilacinquecentottantatre/56) nonché le spese di notifica di detto atto e le spese ed i compensi successivi occorrendi, con I.V.A. e C.P.A. su tali compensi, con espresso avvertimento che, in mancanza di integrale pagamento della somma precettata nel termine di giorni dieci, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;

In virtù ed esecuzione dei predetti titoli ho pignorato le somme dovute all'Amministrazione Provinciale di Messina dalla Banca monte dei Paschi di Messina - Agenzia 10 - Strada Statale 114 - KM. 4.700- sino a concorrenza della somma complessiva di €. 84.875,34 pari all'importo presumibile del credito del Giordano Antonino alla data della prevedibile assegnazione.

A tal fine ho fatto formale ingiunzione alla Banca Monte dei Paschi- filiale di Messina, Ag. 10- , in persona del legale rappresentante pro-tempore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per il quale si procede le somme assoggettate a pignoramento ed ho intimato all'Amministrazione Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice competente sotto le sanzioni di legge.

Ho invitato il debitore ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Ho avvertito il debitore, ai sensi dell'art. 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati ai cui deve essere data prova documentale.

CORTE D'APPELLO MESSINA
Ufficiale Giudiziario
Stefano Bernava

In pari tempo ho notificato, in unico contesto, il presente atto di citazione a
1°) Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Messina - Agenzia 10 – in persona del legale rappresentante pro tempore, servizio di tesoreria dell'Amministrazione Provinciale di Messina- in Messina Strada statale 114 - Pistunina (ME);

2°) Amministrazione Provinciale di Messina, in persona del Presidente,

legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina , Via XXIV

Maggio. 21/04

a mani del *[Signature]*
impiegato, incaricato di ricevere le
notifiche

Unione 21/1/04

CORTE D'APPELLO MESSINA
L'Ufficiale Giudiziario
Gaetano Berrada

[Signature]

AVV. ROSETTA DI PERNA
VIA DEL VESPRO, 75.
98122 MESSINA
TEL. 096-673033

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
06/08/2010
Protocollo n°0027770/10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

20 AGO. 2010

La Corte di Appello di Messina

Sezione Seconda

Riunita nelle persone dei Sigg.ri:

Dott Giuseppe Savoca

Presidente

Dott Francesco Sidoti

Consigliere

Dott Concetta Zappalà

Consigliere rel.

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 537/2002

decisione all'udienza collegiale del 6/5/2010

Promossa da

GIORDANO ANTONINO, nato a Rometta (ME) il 4/2/1926, CF

..... e GIORDANO ANGELA, nata a Rometta (ME) l'11/7/1933,

CF..... elettivamente domiciliati in Messina, via Del Vespro

n. 75 presso lo studio dell'avv Rosetta Di Perna che li rappresenta e

difende per mandato a margine dell'appello

APPELLANTI

Nei confronti di

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del suo

Presidente pro tempore, CF

elettivamente domiciliata in

Messina via Del Vespro 43 presso lo studio dell' avv. Maurizio Parisi

che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di

risposta.

364/10
537/02 R. & Cor
8/02 R. S.
49/10 R. S.
1738 Cor
415 Report
30-5-
6-5-20.
Deposito sentenza
10 GIU. 2010

10 DIC. A.F.F. 2009
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
posta in POSTA IN ENTRATA

5 AGO 2010

1° DIPARTIMENTO A. U.D.

O.G.G.E.T.T.O.:

lesione personale

PC

CF

APPELLATA

Oggetto: lesione personale

Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 13\1\2003: il procuratore dell'appellata precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa . Il procuratore degli appellanti precisa le conclusioni , insistendo in tutte le domande ed eccezioni formulate negli atti e verbali di causa

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6\7\1983 , Giordano Antonino e Giordano Angela convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Messina l'Amministrazione Provinciale di Messina , chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni morali e materiali da essi subiti in occasione dell'incidente occorso il 30\12\1982 sulla S.P. S Cono-Rometta, a causa della caduta di un masso che colpiva l'autovettura Renault 4 sulla quale essi viaggiavano.

Costituendosi in giudizio, la convenuta resisteva alle domande, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.

All'esito di istruzione, condotta con l'espletamento di due CTU, una medico legale sulle persone dei danneggiati e l'altra sulla situazione dei luoghi , il Tribunale, 2 sezione stralcio, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, depositata il 6\4\2001, con la quale , in accoglimento delle domande attoree, condannava la convenuta al risarcimento dei danni che liquidava in " – lire 3.300.000 per danno patrimoniale , oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal giorno dell'evento sino alla data di oggi e con gli interessi al tasso legale sulla somma

10. 2010

TRIBUNALE DI MESSINA

rivalutata da oggi alla data del soddisfo, - lire 34.178.000 per il danno biologico subito da Giordano Antonino, - lire 20.349.000 per il danno biologico subito da Giordano Angela, - lire 8.544.500 per il danno morale subito da Giordano Antonino, - lire 5.087.250 per il danno morale subito da Giordano Angela, - lire 2.500.000 per l'inabilità temporanea assoluta di Giordano Antonino, - lire 3.000.000 per l'inabilità temporanea assoluta di Giordano Angela, con gli interessi al tasso legale da oggi alla data del soddisfo. Condannava altresì la convenuta al rimborso degli importi pagati per le consulenze tecniche d'ufficio di lire 1.305.300, oltre gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento ai C.T. alla data dell'effettivo rimborso, oltre la rifusione delle spese di lite liquidate in complessive lire 10.000.000.

Avverso tale decisione, Giordano Antonino e Giordano Angela proponevano appello, convenendo in giudizio avanti questa Corte d'Appello, con atto notificato in data 21/5/2002, l'Amministrazione Provinciale di Messina.

Costituitasi in giudizio, l'appellata resisteva all'impugnazione, contestandone la fondatezza.

Quindi, all'udienza collegiale dell'6/5/2010, sulle conclusioni delle parti (in epigrafe trascritte e rese dinanzi al Ci all'udienza del 13/1/2003), la causa veniva assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di appello sollevata dall'Amministrazione Provinciale. Sostiene l'appellata che la procura alle liti, posta a margine dell'atto di appello, sarebbe nulla

3

4

perché risulterebbe essere stata rilasciata in data 19/5/2000 e quindi ancor prima della stessa pubblicazione della sentenza avvenuta il 6/4/2001. Orbene, osserva la Corte che, effettivamente nella copia dell'atto di appello notificato all'appellato, la data di rilascio della procura non si legge distintamente e sembra identificarsi con quella riferita del 19/5/2000. Tuttavia, dall'originale agli atti detta data è più distintamente individuabile e risulta con ragionevole certezza essere quella del 19/5/2002, sicché il mandato è del tutto regolare. L'eccezione va pertanto rigettata.

Nel merito, e con riferimento al primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che il giudicante avrebbe errato nella determinazione delle singole voci di danno, atteso che avrebbe riconosciuto la decorrenza degli interessi, al tasso legale sulla somma liquidata, solo dalla data della pronunzia della sentenza anziché dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso. Rilevano al riguardo che le obbligazioni risarcitorie da fatto illecito sono debiti di valore che, come tali, devono essere liquidate, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della decisione e dell'ulteriore attribuzione, sulla somma complessivamente rivalutata, degli interessi compensativi a decorrere dalla data dell'evento. Nel puntualizzare che detti interessi decorrono di diritto per cui il Giudice può attribuirli d'ufficio, anche in assenza di una specifica domanda della parte, precisano di avere comunque nelle domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, come tali, da intendersi comprensivi anche di quelli da risarcire attraverso gli interessi.

Sul punto resiste l'appellato, rilevando la tardività della domanda espressa per la prima volta nell'atto di impugnazione e comunque la sua infondatezza.

Orbene, osserva al riguardo questa Corte che, nelle obbligazioni di valore, come sono quelle risarcitorie nascenti da un fatto illecito, gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta (Cass. n. 18445/95, n. 6939/04, n. 4010/06, 10825/07). Come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 7/10/2005 n. 19636 " *gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale); con la conseguenza che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da*

svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello".

Essi sono dovuti anche se non viene offerta una prova rigorosa del mancato guadagno, potendo, in mancanza di una prova offerta dalla parte, essere pure riconosciuti dal giudice ricorrendo a criteri presuntivi ed equitativi, previa valutazione delle circostanze attinenti al caso specifico (Cass. S.U. n. 1712/95, n. 18445/05). Salva la possibilità di dare la prova concreta di un danno diverso e maggiore, il giudice potrà fare ricorso ad un tasso stabilito di interessi o semplicemente al saggio legale da calcolarsi comunque sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del periodo di ritardo, ovvero utilizzando degli indici medi di rivalutazione, e solo all'esito, sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali.

Ora, nella fattispecie in esame, proprio in considerazione dell'adesione all'opinione espressa dalle Sezioni Unite, è possibile ritenere la sussistenza del danno da ritardato pagamento proprio in considerazione dell'ammontare della somma liquidata, dello scarto temporale tra la data dell'illecito e quella della liquidazione (18 anni) e anche alla stregua delle prove offerte in appello dai Giordano in ordine al necessitato ricorso durante detto periodo al credito bancario con la corresponsione dei relativi interessi passivi. Detto pregiudizio può essere quantificato facendo ricorso all'attribuzione degli interessi nella

misura legale come richiesto.

Ciò significa che, essendo stata pure riconosciuta la rivalutazione monetaria, il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (cfr. Cass., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, anche con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso, il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. Così procedendo, e passando ad esaminare le singole voci di danno, vanno quindi riconosciuti :

1- sulla somma di L. 3.300.00 liquidata per il danneggiamento dell'autovettura , rivalutazione ed interessi legali dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.

2- sulle somme di lire 34.178.000 per il danno biologico subito da Giordano Antonino, di lire 20.349.000 per il danno biologico subito da Giordano Angela, di lire 8.544.500 per il danno morale subito da Giordano Antonino, di - lire 5.087.250 per il danno morale subito da Giordano Angela, gli interessi legali dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, previa devalutazione delle suddette somme alla data del sinistro. Detta operazione è invero necessaria ove si consideri che le relative quantificazioni sono state operate dal giudice di prime cure "adottando le tabelle dell'anno 2000" comprensive

pertanto di rivalutazione . La devalutazione, quindi, ha in buona sostanza il fine di avere valori omogenei sui quali poi calcolare la rivalutazione e gli interessi dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo .

3- sulle somme di lire 2.500.000 per l'inabilità temporanea assoluta di

2011 Giordano Antonino e di lire 3.000.000 per l'inabilità temporanea assoluta di Giordano Angela , gli interessi legali dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza. Al riguardo la Corte reputa infondata l'ulteriore doglianza degli appellanti relativa alla modesta entità dell'importo giornaliero fissato dal Tribunale per la determinazione di detta voce di danno. Al di là della genericità della doglianza , l'importo di L. 50.000 per ogni giorno di invalidità appare in linea con gli importi previsti dalle stesse tabelle milanesi applicate nella specie per le altre voci di danno e con quelli in concreto applicati nel distretto all'epoca della sentenza, oltre che rispondente alla tipologia delle inabilità stesse chiaramente emergenti dalla CTU.

Proprio perché si tratta di importi attualizzati al 2000, deve anche qui procedere alla stessa operazione di devalutazione sino alla data del sinistro per poi applicare rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate con periodicità annuale.

Vi è poi una ulteriore doglianza relativa alla mancata rivalutazione valutaria sulla somma di Lire 1.305.300 che gli appellanti hanno anticipato per le ctu e che l'appellata è stata condannata a restituire.

Sostengono in particolare che, trattandosi di un debito di valuta

sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento del maggior danno non coperto dagli interessi ,ai sensi dell'art. 1224 comma 2 , attesa la loro posizione di modesti consumatori che, nello sborsare detta somma, avrebbero subito un danno causato da svalutazione monetaria, da determinarsi presuntivamente alla stregua del sopravvenuto aumento dei prezzi dei beni al consumo , come richiesto in primo grado in sede di precisazioni delle conclusioni.

Osserva al riguardo la Corte che, trattandosi di debito di valuta , la rivalutazione non è dovuta automaticamente ed il danno va provato ai sensi dell'art. 1224 comma 2 , tenendo conto che il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti notori è consentito solo con riferimento a criteri personalizzati che tengano conto della categoria economica cui appartiene il creditore. Ciò significa che quest'ultimo deve pur sempre fornire gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente quantificabile nell'ambito della categoria di appartenenza. Ora detta prova non è stata fornita dagli appellanti, risultando a tal fine insufficienti i prodotti documenti che non comprovano che la mancata disponibilità della somma , invero assai modesta, abbia determinato un maggior danno non compensato dalla corresponsione degli interessi legali.

Va disattesa infine pure l'ultima doglianza afferente al mancato risarcimento delle spese sostenute dai familiari per accudire gli infortunati durante il periodo di degenza. Al riguardo , pur non potendo essere condivisa la motivazione del rigetto adottata dal Tribunale, trattandosi di una voce di danno non ricompresa tra quelle già

liquidate, va comunque rilevata la mancanza di prova e ancor prima la totale carenza di allegazione in ordine alle modalità, durata di tale attività e soprattutto alle necessità di assistenza dei due danneggiati.

Né può supplire il ricorso ai criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c. pure invocato, perchè si tratterebbe di surrogare la mancata prova del danno nella sua esistenza, laddove invece detto potere discrezionale supplisce solo all'impossibilità ovvero alla estrema difficoltà di dimostrazione del suo preciso ammontare.

Avuto riguardo al marginale accoglimento dell'appello, equo appare compensare le spese del presente grado di giudizio in ragione di due terzi e condannare l'appellata alla rifusione, in favore degli appellanti, della restante parte, liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 537/2002 R.G. A.C., sull'appello proposto da Giordano Antonino e Giordano Angela nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Messina avverso la sentenza n. 1606/01 del Tribunale di Messina del 7/10/2000 depositata il 6/4/2001, e in parziale riforma della stessa così provvede:

1) condanna l'appellata a corrispondere agli appellanti, sulle somme rispettivamente già liquidate per danno patrimoniale, per danno biologico, danno morale e per inabilità temporanea assoluta, gli interessi compensativi da calcolarsi al tasso legale dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in

giudicato della presente sentenza, previa devalutazione delle
suddette somme (ad eccezione di quella relativa al danno
patrimoniale) alla data del sinistro, rimanendo dovuti, dopo tale
momento, i soli interessi legali maturandi

2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;

3) compensa per due terzi le spese del presente grado, ponendo a
carico dell'appellata la rifusione del restante terzo in favore degli
appellanti che liquida in Euro 1.438,00, di cui Euro 138,00 per spese,
Euro 400,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari, oltre iva e cassa
come per legge

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 26/5/2010

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

(dr. Concetta Zappalà)

(dr. Giuseppe Savoca)

IL CANCELLIERE C 1

Marta NANIA

Depositate in Cancelleria

10 GIU. 2010

IL CANCELLIERE C 1

Marta NANIA

ALLEGATO ALLA SENTENZA IN NOME DELLA LEGGE

Come in atti, io sottoscritto A. Ufficiale Giud.
addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello
di Messina, dove domicilio per la carica, ho notificato l'ant
atto, consegnandone copia, a

Rosetta M. Perre
Giuseppe M. Perre, e Giuseppe M. Perre, u.f. orecchie
13-7-2010



F. DO BELLI

È copia conforme ad altra copia rilasciata con la
funzione di nota.

Messina. 13-7-2010



25608

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto A. Ufficiale Giud. 27-7-2010

addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello

Messina, dove domicilio per la carica, ho notificato l'ant

atto, consegnandone copia, a

AMM. NE PROD. LE DI MESSINA IN PERSONA
DEL SUO PRESIDENTE - LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORÈ -

MESSINA CORSO CAVALIERE P

Mano del notificato

Perk. L. Lueyap

10/8/2010

05/8/2010

10/8/2010